



CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

PROCEDURA RISTRETTA CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI COLLEGATE E REGOLAMENTI COMUNALI E LEGGI SPECIALI, COMPRENSIVI DI SERVIZI ACCESSORI.

ART. 1 OGGETTO

Il Comune di Torino, affida mediante procedura ristretta, col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 55 e 83 del D.L.vo. n. 163/2006 e s.m.i., in applicazione della direttiva 18/2004/CE, i servizi sotto indicati:

LOTTO UNICO INDIVISIBILE

Servizio ad ordine aperto per la notificazione dei verbali di accertamento di violazioni alla legge sulla circolazione stradale, ai sensi degli artt. 200 e 201 del D.L.vo 285/92, degli artt. 136 e seguenti del c.p.c. e della L. 20 novembre 1982 n. 890, nonché su attivazione opzionale della C.A., per la notificazione di competenza comunale, relativa ad atti amministrativi, sulla base di leggi o regolamenti, secondo le procedure e sulla base dei requisiti di prestazione dettagliati all'art. 2 del presente Capitolato. Il lotto è così costituito:

1) prestazioni a tariffa unitaria:

- a) procedura di notifica a mezzo messo - importo unitario posto a base di gara € 3,90, oltre I.V.A.;
- b) notifica a mezzo posta - importo unitario posto a base di gara € 1,10, oltre I.V.A.;
- c) comunicazione al cittadino a mezzo servizio postale - importo unitario posto a base di gara € 0,45, oltre I.V.A.;
- d) lavorazioni accessorie: lavorazioni resi da notifica e altre lavorazioni - importo unitario posto a base di gara € 0,60, oltre I.V.A.;
- e) archivio e sede logistica - canone annuo posto a base di gara € 10.000,00, oltre I.V.A.;
- f) gestione e procedura delle pratiche conseguente a noleggio veicoli e servizio di notifica - importo unitario posto a base di gara € 1,80, oltre I.V.A.;
- g) notificazione a mezzo posta certificata € 1,00, oltre I.V.A.

2) costo medio garantito per spese postali anticipate dalla Civica Amministrazione, al netto delle tariffe di cui al punto 1).

importo medio forfetario per il calcolo delle spese massime rimborsabili di cui al successivo punto 2.5.3, inteso come costo massimo garantito su cui la ditta dovrà in sede di offerta formulare sconto unico percentuale. Gli importi medi forfetari posti a base di calcolo sono individuati come segue:

a) notifiche a mezzo messo: € 1,95

b) notifiche a mezzo posta: € 8,55

La corresponsione di dette spese rimarrà, in ogni caso, condizionata al riscontro dell'effettiva spesa effettuata per la notifica attraverso il banco posta o macchina affrancatrice e sarà relativa unicamente alle notificazioni e spedizioni di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1), nonché a quelle di cui alla lettera a) del punto 1) limitatamente alle spedizioni richieste per il perfezionamento (CAN e CAD).

Le spese saranno direttamente erogate dalla Civica Amministrazione, nella misura massima di cui sopra, secondo le modalità del successivo art. 2, punto 2.5.3. Nessun'altra spesa potrà essere posta a carico della Civica Amministrazione, né in forma anticipata, né a titolo di rimborso, ma rimarrà a totale carico della ditta affidataria.

Il servizio è assunto per 36 mesi con opzione di prosecuzione per altri 36.

VALORE DI GARA NON IMPEGNATIVO PER LA CIVICA AMMINISTRAZIONE, COMPRENSIVO DELL'OPZIONE DI PROSECUZIONE:

€ 12.000.000,00, oltre I.V.A. 21%;

SPESA PRESUNTA PER IL PRIMO TRIENNIO: € 6.000.000,00, oltre I.V.A. 21%.

Il prezzo complessivo del lotto deve, in ogni caso, intendersi fissato unicamente ai fini dei valori di soglia comunitaria. Lo stesso non sarà, in ogni caso, da intendersi come impegnativo ed in particolare non potrà essere considerato, in nessun caso, come limite massimo di affidamento di prestazioni, restando, per sua stessa natura, il contratto ad ordine aperto e di valore indeterminato. Gli ulteriori impegni di spesa per le maggiori prestazioni saranno effettuati dalla Civica amministrazione, di volta in volta, secondo le proprie necessità e comunicati alla ditta affidataria.

Oneri per la sicurezza da rischi derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso: € 0.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 135/2012, Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni già richieste e non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato è integrato dai seguenti allegati tecnici:

1)allegato "A" PROCEDURE – PRESTAZIONI MODULARI;

2) allegato "B" STAMPATI NOTIFICHE;

3) allegato "C" SPECIFICHE DEL SISTEMA SOFTWARE DI GESTIONE E INTERCOMUNICAZIONE DATI;

4) allegato "D" GIUSTIFICAZIONE PREZZI, DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA';

5) allegato "E" PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI, EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) DEL D.L.VO N. 163/2006;

6) ALLEGATO "F" NOTIFICHE A MEZZO P.E.C.;

7) ALLEGATO “G” CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI

Il servizio ha per oggetto la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni alla legge sulla circolazione stradale, nonché tutti i servizi connessi e riguardanti, sia le fasi prodromiche alla notifica, sia le fasi di archiviazione cartacea ed informatica e la fornitura e gestione dati relativa alla stessa. La sopra detta notifica dovrà avvenire, sia nell'ambito del territorio cittadino, sia fuori Torino, secondo le procedure specificate nell'allegato A al presente Capitolato.

La C.a. si riserva di richiedere opzionalmente l'effettuazione di notificazioni diverse da quelle di cui al Codice della Strada (notificazioni di competenza comunale, relative ad atti amministrativi, sulla base di leggi o regolamenti); le stesse avverranno alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, salvo il dettaglio tecnico che sarà fornito, a seguito dell'esercizio dell'opzione, relativo alle varianti necessarie per la diversa tipologia degli atti e della relativa disciplina regolante la notificazione. Eventuali varianti contrattuali che si rendano necessarie, in ragione delle modifiche procedurali sopra descritte, saranno disciplinate nei limiti e per gli effetti del combinato disposto degli art. 116 e 132 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. E' fatto salvo il diritto della ditta affidataria a richiedere per tali opzioni l'adeguamento prezzi, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 3, punto 3.4.5 e art. 9 del presente Capitolato Speciale. L'attivazione opzionale per l'ulteriore triennio avverrà alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, salvo intervenute modificazioni di legge e nei limiti delle varianti e integrazioni consentite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento.

Le prestazioni sopra descritte si specificano, dunque, nelle attività più avanti dettagliate, le cui caratteristiche sotto indicate sono da intendersi come **requisiti minimi** delle stesse.

A) SPECIFICHE DEL SERVIZIO

2.1. PREDISPOSIZIONE E LOGISTICA

Per tutte le attività da svolgersi operativamente sul territorio, la ditta dovrà garantire la messa a disposizione sul territorio cittadino di un'idonea sede, adeguatamente attrezzata, sia per le attività di notifica, sia per le attività prodromiche e accessorie da svolgersi, sia, infine, per l'archiviazione cartacea ed informatica, sia per l'interscambio di dati.

L'attività di predisposizione comprende:

a) **Inserimento e Ricezione dati:** la ditta dovrà predisporre a proprio totale carico, un sistema di interscambio dati e un collegamento con le caratteristiche di cui all'Allegato C, idonei alla comunicazione dei file relativi ai dati utili alla notificazione dei verbali di accertamento. La gestione automatizzata delle pratiche, ossia, la comunicazione, la gestione dei dati per flussi e la fornitura dati ulteriore di cui al detto allegato, dovrà avvenire necessariamente attraverso collegamento come descritto nell'allegato stesso.

La trasmissione dovrà essere possibile per serie di dati e consentire un riscontro giornaliero, mediante apposita procedura della ditta aggiudicataria, dell'avvenuto invio e dello stato di avanzamento della pratica, con possibilità di ricerca, almeno sulla base dei seguenti campi: nominativo, numero di notifica, numero di targa, numero di verbale, data verbale e data invio, data notifica, data postalizzazione (riferimento all'art. 149 c.p.c.). Tale sistema dovrà essere appositamente coordinato con quello di certificazione di cui al punto 2.3. **Inoltre, detto sistema dovrà garantire adeguate misure di sicurezza volte ad assicurare la tutela dei dati e il diritto alla riservatezza degli interessati. Il sistema dovrà consentire anche l'interscambio per specifico flusso notifiche da effettuarsi via posta elettronica certificata.**

I tracciati e i requisiti di compatibilità di sistema dovranno essere garantiti secondo le specifiche fornite dalla Civica Amministrazione nell'allegato C ed in sede di aggiudicazione. La ditta, ai fini della formulazione dell'offerta, potrà effettuare sopralluogo e prendere visione

della documentazione disponibile e dei sistemi in atto presso la Civica Amministrazione, previo appuntamento al n.telefonico 0114427100;

b) **Stampa**: la stampa dei verbali intestati ai trasgressori dovrà avvenire sulla base della modulistica, differenziata secondo che si tratti di notifica in Torino o fuori Torino, secondo le specifiche minime indicate all'allegato B), che dovrà essere, in ogni caso, previamente approvata dal Comando di Polizia Municipale, secondo la procedura di approvazione di cui all'art. 6;

c) **Predisposizione** delle buste e moduli previsti dall'art. 2 della L. 20 novembre 1982, n. 890 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 138 e seguenti c.p.c., come modificati dal D. L.vo 196/03 e s.m.i., secondo le specifiche di cui all'allegato B;

d) **Accertamenti**: la ditta affidataria dovrà effettuare, a proprio carico, salvi i successivi rimborsi previsti dal punto 2.5.3, tutti gli accertamenti che risultino necessari a garantire il buon esito della notifica. **A tal fine, dovrà predisporre necessari ed utili collegamenti informatici e telematici con collegamento compatibile con l'attuale sistema della Città (attualmente gestito mediante FASTWEB) con le banche dati messe a disposizione dalla Civica Amministrazione, quali Anagrafe, e, mediante Internet, per le banche dati del Ministero dei Trasporti - Direzione generale Motorizzazione Civile, del P.R.A., Infocamere etc..** Potranno essere previsti, in sede di offerta, dei sistemi di riscontro automatico per il riconoscimento di errori relativi agli indirizzi trasmessi dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, che saranno presi in considerazione in sede di valutazione della stessa, secondo i criteri di cui all'art. 4 del presente Capitolato.

2.2. NOTIFICAZIONE

L'attività di notificazione dovrà essere effettuata in Torino attraverso messi notificatori, salvo le specifiche ipotesi in deroga previste dal presente capitolato, mentre, fuori territorio cittadino, avverrà, a mezzo posta o posta elettronica certificata e in ogni caso, nel rispetto dell'art. 4 del D.L. vo n. 261/99. L'attività comprenderà l'espletamento di tutte le procedure risultanti all'art. 201 D.L.vo 285/92 e s.m.i. e dalla vigente normativa in materia di notificazione a mezzo messo ai sensi degli artt. 136 e seguenti del c.p.c. e di quelli della notificazione a mezzo posta di cui alla Legge 20 novembre 1982 n.890 e s.m.i.. La ditta si impegna, per altro, ad adeguare, entro il termine massimo di mesi due, la propria organizzazione ad ogni successiva modifica normativa che intervenga rispetto alle suddette norme ed alle procedure che ne risultano, alle medesime condizioni contrattuali, fatto salvo il diritto alla verifica di congruità prezzi di cui all'art. 9 del presente Capitolato e fatti salvi gli affidamenti di servizi analoghi di cui al successivo art. 3. La ditta dovrà rispettare i tempi procedurali massimi indicati all'allegato A) al presente Capitolato, nonché quelli eventualmente più brevi garantiti in sede di offerta che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione della stessa, ai sensi dell'art. 4 del presente Capitolato.

L'attività di notificazione comprende:

- l'esperimento di notifica da effettuarsi con messi notificatori ai sensi degli artt. 136 e ss. del c.p.c. o a mezzo posta ai sensi della Legge 20 novembre 1982 n. 890, secondo quanto meglio descritto dall'allegato A al presente Capitolato, tenuto conto delle condizioni vigenti al momento dell'espletamento del servizio in relazione AL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE, ai sensi delle direttive 2008/6/CE e 97/67/CE, nonché di ogni altra disposizione successivamente emanata. Dovrà inoltre essere assicurato il rispetto dei vincoli in materia di invii raccomandati per procedure di notifica agli effetti legge, ai sensi dell'art. 4 del D.L. vo n. 261/99 e successive modificazioni eventualmente intervenute;
- l'esperimento da effettuarsi nel caso in cui il primo esperimento sia andato infruttuoso, previi accertamenti di cui al precedente punto 2.1. lett. d);
- perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 Legge 20 novembre 1982, n. 890 e s.m.i., attraverso la seconda spedizione prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998;

- notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
- ogni altro tentativo o adempimento previsto o consentito dalla legge per il perfezionamento e la piena validità della notificazione.

2.3.CERTIFICAZIONI

La ditta dovrà fornire il riscontro delle prestazioni effettuate nel seguente modo:

a) riscontro informatico: la ditta dovrà assicurare un idoneo sistema di interscambio dati, collegamento informatico e consultazioni on-line con il Comando del Corpo di Polizia Municipale, con le caratteristiche di cui all'Allegato C, che fornisca con **periodicità giornaliera** i seguenti dati consultabili in database:

- estremi della notifica (numero notifica, data notifica, data compiuta giacenza, data effettivo ritiro, data postalizzazione, nominativo e indirizzo del destinatario, luogo di consegna della notifica, se diverso dall'indirizzo);
- estremi del verbale di accertamento (numero, data, estremi del trasgressore);
- collegamenti (obbligati in solido, con l'indicazione di nominativo e data della notifica, altri esperimenti di notifica, tracciabilità noleggi e leasing);
- dati relativi alle spese effettuate per la notifica e di cui si chiede il rimborso.

Tutti i sopra detti dati dovranno essere rintracciabili in base alle seguenti chiavi:

- nominativo del trasgressore;
- nominativo dell'eventuale obbligato in solido;
- ditta di noleggio o di leasing;
- data del verbale;
- data di scadenza dei termini per la notificazione (decorrenti dalla data di accertamento, secondo quanto previsto dalle normative di riferimento) o dei medesimi termini decorrenti dal momento formale in cui l'organo accertatore è posto in grado di conoscere il nuovo proprietario del veicolo ovvero il nuovo indirizzo del destinatario della notifica;
- numero del verbale;
- estremi di altra notifica collegata ed estremi di ricerca noleggio;
- data di invio del verbale;
- numero notifica;
- data dell'avvenuta notifica;
- data compiuta giacenza;
- data effettivo ritiro;
- data postalizzazione (in caso di notifica mezzo posta)
- fatturazione, ove presentata (numero e data fattura);
- importo delle prestazioni già effettuate (su base settimanale), non ancora fatturate.

Il sistema dovrà essere adeguatamente protetto al fine di garantire la riservatezza dei dati contenuti negli archivi.

Dovranno, inoltre, essere consentite le seguenti statistiche mensili:

- numero atti assegnati per la notifica, suddivisi fra notifiche da effettuarsi tramite messo notificatore, posta elettronica certificata e servizio postale (nonché suddivisi per data infrazione e data invio per notifica);
- numero notifiche effettuate tramite messo;
- numero notifiche effettuate tramite servizio postale;
- numero notifiche effettuate attraverso posta elettronica certificata.

- numero rinotifiche effettuate, suddivise fra quelle effettuate tramite messo e/o pec e/o servizio postale;
- numero notifiche effettuate a mani del destinatario;
- numero di notifiche effettuate a mani della persona di famiglia o convivente;
- numero di notifiche effettuate a custode;
- numero di notifiche effettuate a vicino di casa;
- numero di notifiche effettuate tramite deposito dell'atto alla casa comunale di cui all'art. 140 c.p.c.;
- numero di notifiche effettuate per irreperibilità assoluta di cui all'art. 143 c.p.c. con deposito dell'atto alla casa comunale;
- numero di notifiche richieste oltre il 78° giorno in rapporto al numero di notifiche risultate valide fra quelle sopra indicate;
- il numero di spedizioni postali effettuate in rapporto al numero di notifiche valide;
- il numero di notificazioni per compiuta giacenza effettuate tramite il servizio postale;
- numero di sanzioni estinte per prescrizione a seguito di tardiva notificazione;
- numero notifiche validamente effettuate a mezzo posta certificata.

In alternativa, la trasmissione delle statistiche mensili potrà avvenire, invece che attraverso flusso, con supporto informatico. La ditta dovrà fornire in offerta dettagliata illustrazione del software che intende utilizzare, dei requisiti minimi sopra descritti e di quelli ulteriori che intende proporre alla Civica Amministrazione, ai fini della valutazione qualitativa dell'offerta, come meglio specificato dal successivo art. 4 del presente Capitolato. In ogni caso, la ditta dovrà garantire la piena compatibilità con la rete informatica della Città di Torino e con i programmi e i sistemi informativi specificati all'allegato C, nonché provvedere a sue cure e spese all'installazione e a quant'altro necessario per il pieno funzionamento e la manutenzione del software.

b) Autocertificazione: la ditta dovrà fornire, con cadenza massima mensile, una dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello di cui all'allegato D) del presente Capitolato; la dichiarazione dovrà concernere l'elenco di tutte le pratiche di notifica espletate nel mese di riferimento ed essere relativa ad un'unica fattura emessa ai sensi dell'art. 10 del presente Capitolato; in alternativa, la ditta potrà proporre una forma di autocertificazione trasmissibile in via telematica, con firma elettronica, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con facoltà di accettazione di tale sistema da parte della Civica Amministrazione in ragione della sua idoneità tecnica ai sensi della legislazione vigente e compatibilità con i sistemi informativi della Città di Torino; in tal caso, la ditta dovrà allegare all'offerta dettagliata descrizione tecnica indicante requisiti e condizioni, nonché eventuali oneri aggiuntivi per l'impianto del sistema necessario per la trasmissione periodica della dichiarazione in via telematica.

Per quanto concerne le prestazioni relative ai punti c) e d) di cui all'art. 1, dovrà essere fornita dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Potranno essere proposti altri sistemi alternativi di autocertificazione; ancora in alternativa, la ditta potrà facoltativamente impegnarsi a realizzare in seguito a proprie spese un tale sistema. In ogni caso, la ditta si impegna, su richiesta della Civica Amministrazione, a fornire il sistema base previsto dal presente capitolato.

A richiesta della Civica Amministrazione, la ditta avrà, inoltre, l'onere, in ogni caso, di fornire tutte le ulteriori certificazioni e documentazioni relative agli adempimenti obbligatori e facoltativi effettuati, per la prova dell'avvenuto espletamento degli stessi.

2.4. ARCHIVIAZIONE PRATICHE DEL SERVIZIO NOTIFICAZIONE

2.4.1 La ditta aggiudicataria del servizio dovrà garantire l'archiviazione provvisoria delle pratiche, dalla stessa gestite, sia in via informatica che cartacea. Il periodo di mantenimento sarà pari a quello di durata dell'affidamento del servizio maggiorato di mesi sei. Resta salvo il diritto della Civica Amministrazione di chiedere in qualsiasi momento la consegna degli archivi cartacei e delle relative banche dati informatiche complete, che non potrà comportare nessun ulteriore onere o spesa a carico della medesima Civica Amministrazione. Nell'ambito di detto sistema dovrà essere garantito uno specifico servizio di archiviazione delle pratiche notificate a mezzo posta elettronica certificata.

2.4.2 Archiviazione base: la ditta dovrà garantire un'ideale archiviazione delle pratiche, con le specifiche indicate in allegato "A", ed in particolare i seguenti requisiti minimi del sistema d'archivio:

- disponibilità di idonei locali nel territorio cittadino, dotati di attrezzature idonee alla conservazione, catalogazione e archiviazione delle pratiche come da allegato;
- collegamento con il sistema informatico di archiviazione delle pratiche per il rapido reperimento del cartaceo, sulla base delle ricerche informatiche garantite, ai sensi del punto 2.3. lett. a) del presente articolo;
- rapidi tempi di archiviazione del cartaceo (in ogni caso, non superiori a 15 gg. lavorativi dalla disponibilità del documento), con collegamento in tempo reale ai dati informatici;
- rapidi tempi di ricerca del cartaceo, sulla base dei dati reperiti in via informatica (min. n. 10 pratiche/h);
- orari di apertura per l'effettuazione di operazioni di ricerca a cura del personale della ditta: l'orario di apertura consentito non dovrà essere inferiore a 5 ore giornaliere, entro un arco temporale indicato dalla ditta, ma comunque non inferiore alle 7 ore, comprese nel normale orario d'ufficio (dalle 8.00. alle 16,00 ad es. orario di 5 ore nell'arco temporale dalle 9.00 alle 16 o dalle 8.00 alle 15,00 ecc.). Tale apertura dovrà essere garantita tutti i giorni, esclusi i festivi, compreso il periodo feriale, coincidente con i mesi di luglio ed agosto.

2.5. PRESTAZIONE MODULARE

2.5.1. Definizione: si definisce prestazione modulare, ai fini del presente capitolato speciale, **l'insieme di attività relative ad un singolo atto da notificare, costituenti il procedimento di notifica ed individuate all'allegato "A", che risultino necessarie per lo stesso e che abbiano conseguito il risultato giuridico di notifica, salve le cause di non imputabilità del mancato risultato** individuate ai seguenti punti 2.5.2., 2.5.4 e 2.5.5., nonché le attività complementari ed accessorie. La prestazione modulare costituisce **l'unità di misura del servizio**, a cui va collegato il corrispettivo unitario richiesto in offerta dalla ditta, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3, comma 3.3 del presente Capitolato.

2.5.2. Elementi costitutivi di una prestazione modulare retribuibile ai sensi del presente capitolato sono i seguenti:

- **presupposto giuridico**
- **attività**
- **risultato giuridico.**

Detti elementi si specificano in relazione alle prestazioni indicate nelle lettere da "a" ad "e" di cui all'art. 1 come segue:

2.5.2.1. notifiche a mezzo messo e a mezzo posta (lettere "a" e "b" dell'art. 1):

- **presupposto giuridico** della prestazione: è costituito dalla sua **utilità e necessità** per il procedimento di notifica (es.: presupposto di un secondo tentativo di notifica sarà l'infruttuosità di precedenti esperimenti e la mancata decorrenza dei termini di prescrizione). La ditta dovrà adottare una organizzazione del servizio diretta alla **massima economicità ed**

efficienza dello stesso, intesa come miglior rapporto benefici/costi, privilegiando, a parità di risultati, le attività e le procedure più economiche. Nella propria offerta, la ditta dovrà descrivere detta organizzazione, indicando chiaramente le opzioni che intende adottare. Dovrà, inoltre, impegnarsi, per quanto concerne le spese postali e di consultazione sostenute e rimborsabili di cui al successivo punto 2.5.3., a garantire un **costo medio** per singola notifica, al netto delle tariffe relative ai prezzi praticati per le prestazioni di cui al presente Capitolato. Il costo medio così determinato sarà vincolante per la ditta, con una **tolleranza massima del 30%**, rispetto al costo medio unitario delle notifiche di cui al punto 2) dell'art. 1, così come risultante dalla riduzione percentuale praticata dalla ditta in offerta. In caso di sfioramento le maggiori spese postali saranno a carico esclusivo della ditta che dovrà provvedervi a proprie spese e cure, ferma restando ogni facoltà di rivalsa o richiesta di risarcimento che potrà essere fatta valere dalla della Civica Amministrazione in caso di inadempimento o prescrizione della sanzione.

- **Attività:** sono quelle individuate dall'allegato A). Esse si distinguono in due categorie:
 - attività obbligatorie: sono quelle essenziali previste dalla legge per l'effettuazione della notifica (es. stampa del verbale, stampa busta di notificazione o di spedizione, spedizione, ulteriore spedizione di raccomandata o raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., deposito degli atti alla casa comunale, ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. ecc.); attività discrezionali: sono quelle attività, sempre ad intero carico della ditta, che questa può effettuare, ove lo ritenga utile, al fine di garantire il risultato giuridico della notifica; dette attività pur non essendo obbligatorie, comportano, ove omesse e in caso di mancato risultato, la **presunzione di responsabilità** ai sensi dell'art. 7 del presente Capitolato.
- **Risultato giuridico:** è quello dell'avvenuta notifica, efficace ai sensi di legge; in assenza di **risultato giuridico la prestazione non potrà essere retribuita** salvo quanto previsto al successivo punto 2.5.5. In caso di mancato conseguimento del risultato giuridico e di prescrizione della sanzione per cause imputabili alla ditta, la Civica Amministrazione potrà, inoltre, richiedere il risarcimento di ogni danno che ne consegue, compreso il pagamento dell'importo della sanzione e delle spese sostenute dalla Civica Amministrazione. Si presume, comunque, imputabile alla ditta, salva la prova contraria fornita dalla stessa, il mancato conseguimento del risultato giuridico, nel caso di omissione o inesatto adempimento di una delle attività discrezionali indicate dall'allegato A) o di quelle ulteriori offerte dalla ditta.

Infine, tutte le attività obbligatorie, ivi comprese quelle di certificazione e trasparenza del servizio svolto, quelle di archiviazione e le altre procedure previste dall'allegato A, sono parte integrante della prestazione modulare e, pertanto, in mancanza o in caso di inesatta esecuzione delle stesse, questa non potrà essere retribuita, salvo regolarizzazione, ove possibile.

2.5.2.2. lavorazione resi da notifica (lettera “c” e “d” dell’art. 1):

- **presupposto giuridico:** della prestazione: è costituito dalla sua **utilità e necessità** per il procedimento di notifica. Pertanto, presupposto giuridico delle lavorazioni in discorso, sarà costituito unicamente dalla richiesta formulata dagli uffici competenti del Corpo di Polizia Municipale.
- **Attività:** sono quelle individuate dall'allegato A) e sono costituite dall'inserimento a sistema dei dati ivi specificati.
- **Risultato giuridico** non è richiesto un particolare risultato giuridico per prestazione, che verrà retribuita alla sola condizione della sua regolare effettuazione.

2.5.2.3. canone d'archivio:

il canone relativo ai locali d'archivio verrà corrisposto alla condizione del regolare adempimento delle relative prestazioni di archiviazione cartacea dedotte nell'art. 2.4 del presente capitolato e nell'allegato A.

2.5.3. Onnicomprensività: tutte le attività rientranti nell'elencazione di cui all'allegato A) al presente capitolato devono essere comprese nei prezzi unitari offerti dalla ditta, che devono essere comprensivi, altresì, di ogni attività accessoria e strumentale che si renda necessaria per garantire le stesse, senza ulteriori oneri a carico della Civica Amministrazione. Tutte le spese, senza altra eccezione che quelle previste nei successivi punti 2.5.3.1 2.5.3.2 e 2.5.3.3, che risultino necessarie per l'espletamento delle attività sono a totale carico della ditta che nulla potrà pretendere per le stesse dalla Civica Amministrazione. Restano dunque salve unicamente le seguenti spese che saranno effettuate direttamente dalla Civica Amministrazione, nella misura tassativamente di seguito indicata:

2.5.3.1. spese postali effettuate mediante accredito diretto da parte della Civica Amministrazione su macchina affrancatrice da questa gestita ai sensi del d.p.r. 655/82, ovvero su conto corrente delle POSTE ITALIANE, nei limiti corrispondenti, per ciascun trimestre, all'importo risultante dal costo medio garantito dalla ditta, e moltiplicato per il numero medio di notifiche richieste rispettivamente in Torino e fuori Torino nei due trimestri precedenti. Resta salva la previsione da parte della Civica Amministrazione di un maggior numero di notifiche da effettuarsi, con conseguente accredito sul conto della spesa anticipata. Non sono computate nel costo medio le notifiche da effettuarsi a mezzo p.e.c.. Lo sfioramento del costo medio garantito nei limiti di tolleranza del 30%, pur non comportando addebito automatico, comporterà apertura di procedimento di verifica per cui la ditta dovrà nei 60 giorni successivi documentare adeguatamente le ragioni che hanno *determinato* lo sfioramento, ai fini del perfezionamento del procedimento di notifica. Nel caso in cui dette giustificazioni non vengano presentate nel termine prescritto, a decorrere dalla richiesta della Civica Amministrazione o non siano da questa ritenute valide, verrà corrisposto l'addebito dell'importo eccedente l'importo medio, che sarà trattenuto a conguaglio sul versamento successivo e/o sulle fatture ammesse al pagamento;

Nel caso di superamento di detto limite del 30% le spese saranno poste con addebito automatico trattenuto con le modalità di cui sopra a carico della ditta affidataria che se ne assume nella propria offerta direttamente l'onere.

2.5.3.2. spese per consultazione archivio targhe erogate direttamente dalla Civica Amministrazione, a favore, degli enti erogatori del servizio, nella misura massima del 20% di tutte le notifiche affidate in ciascun mese; viene fatta salva e sarà a carico della Civica Amministrazione l'effettuazione diretta delle consultazioni, prima dell'invio del flusso e in ogni altra circostanza in cui la stessa lo ritenga opportuno. Le suddette spese potranno essere oggetto di rimborso, previa documentazione adeguata da parte della ditta delle ragioni che ne hanno determinato l'effettuazione, *nei limiti autorizzati*;

2.5.3.3. ulteriori spese preventivamente autorizzate con disposizione scritta dalla Civica Amministrazione;

2.5.3.4. accreditamenti: la Civica Amministrazione provvederà, entro il 30 giugno ed entro il 10 dicembre di ciascun anno, in una o più soluzioni, al caricamento della macchina affrancatrice ovvero su conto corrente delle POSTE ITALIANE e all'autorizzazione della relativa spesa, calcolata, per ogni trimestre, nella misura specificata al punto **2.5.3.1.**

Salvo quanto previsto dalla Civica Amministrazione al punto 2.5.3.3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, verificherà, sulla base dei dati di riscontro forniti dalla ditta, l'ammontare definitivo delle spese effettuate o da effettuarsi fra le procedure del precedente anno, conguagliando gli importi ancora autorizzabili in base alle effettive necessità e richieste di servizio;

2.5.3.5. rimborsi: per specifiche esigenze la Civica Amministrazione potrà provvedere altresì a richiedere alla ditta l'anticipazione delle spese sopra indicate, nella misura massima del 10% delle notifiche effettuate in ciascun mese, salvo maggiore disponibilità della ditta, provvedendo al rimborso sulla base della documentazione presentata unitamente alla fatturazione del mese successivo;

2.5.3.6. per quanto previsto alla lettera c) e d) punto A dell'allegato "A" al presente Capitolato Speciale, si specifica che le spese relative alla spedizione delle comunicazioni saranno integralmente a carico della Civica Amministrazione, mediante accredito diretto da parte della stessa su macchina affrancatrice da questa gestita ai sensi del d.p.r. 655/82, ovvero su conto corrente delle POSTE ITALIANE, in relazione alle distinte di trasmissione delle comunicazioni che la ditta avrà il compito di effettuare.

2.5.3.7. Eventuali spese che eccedano gli importi di spedizioni e/o transazioni sopra indicate e i limiti specificati saranno direttamente addebitabili alla ditta, e potranno essere trattenute sui versamenti successivi, sulle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sul deposito cauzionale.

2.5.4. Responsabilità: fatto salvo ogni ulteriore obbligo al risarcimento del danno subito dalla Civica Amministrazione ed ogni altra sanzione prevista dal presente capitolato, la ditta si impegna al pagamento dell'importo corrispondente all'introito della sanzione pecuniaria prescritta per fatto ad essa imputabile. Si considera, in ogni caso, imputabile alla ditta, l'avvenuta prescrizione per mancata effettuazione della notifica, valida agli effetti di legge, nei termini prescritti, quando siano stati omessi o non correttamente espletati gli adempimenti relativi alle attività obbligatorie di cui all'allegato "A" (ivi compreso, ovviamente il rispetto dei relativi termini o di quelli più brevi a cui la ditta si sia impegnata in offerta). Si considera pure imputabile alla ditta l'avvenuta prescrizione per mancata effettuazione della notifica valida agli effetti di legge nei termini prescritti, quando siano stati omessi o non correttamente espletati gli adempimenti relativi alle attività discrezionali di cui all'allegato A), salva, in tal caso, la prova contraria fornita dalla stessa.

2.5.5. Urgenze: Fermo restando l'impegno al rispetto di tutti i termini previsti dall'allegato A e le relative conseguenze in caso di inadempimento da parte della ditta, la Civica Amministrazione potrà inviare pratiche per cui la notifica è richiesta oltre il 78° giorno dalla data del verbale di accertamento. Le pratiche sopra definite (c.d. "brucianti"), saranno affidate alle seguenti condizioni:

1. potrà essere inviato un quantitativo mensile massimo pari a 5.000 notifiche;
2. la ditta dovrà predisporre a proprie cure e spese un sistema software di individuazione delle stesse;
3. le notifiche dovranno essere effettuate a mezzo posta ai sensi dell'art. 149 c.p.c.;
4. l'attività cui le suddette pratiche saranno assoggettate corrisponde al regime ordinario previsto dal presente capitolato.

Le notifiche eccedenti il suddetto quantitativo di pratiche "brucianti", saranno assoggettate alle seguenti regole:

- la ditta avrà, in ogni caso, l'obbligo all'effettuazione di tutte le operazioni di notifica;
- in caso di mancato conseguimento dei risultati, la Civica Amministrazione non potrà pretendere alcun risarcimento, salvo il mancato adempimento delle altre prestazioni di cui all'allegato "A" del presente Capitolato, e che non provi che la prescrizione dipenda, comunque, da fatto imputabile alla ditta per dolo o colpa;

- la prestazione sarà comunque retribuibile a condizione che vengano rispettati tutti gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi, previo controllo della prestazione regolare da parte della Civica amministrazione;
- nel caso di raggiungimento del risultato, la ditta avrà diritto ad una maggiorazione del prezzo unitario praticato di cui all'art. 1 lettera "b", pari al 10% dello stesso al netto dell'I.V.A.

In caso di variazione del termine per l'effettuazione della notifica previsto per legge, il limite del 78° giorno si intenderà corrispondente al nuovo termine di legge decurtato del 5% e arrotondato all'unità successiva.

2.6. PROFILI CONCESSORI E NORMATIVI

La ditta affidataria risulterà concessionaria di pubblico servizio a tutti gli effetti giuridici, anche penali, in base alla vigente normativa, in ordine alla effettuazione dell'attività di notificazione ed alle attività strumentali previste dal presente capitolato. La stessa ditta, risulterà inoltre, responsabile del trattamento dati, ai sensi ed agli effetti degli art. 29 e 30 del D.L.vo n. 196/03 e s.m.i. (c.d. legge sulla privacy).

La ditta dovrà garantire il rispetto della riserva prevista dall'art. 4 del DL.vo 261/99 e dovrà impegnarsi in generale al rispetto di tutta la normativa prevista dal suddetto decreto, nonché al rispetto e coordinamento del servizio prestato in relazione ai vincoli del SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE, di cui alle direttive 2008/6/CE e 97/67/CE.

La Civica Amministrazione si riserva di effettuare affidamento concessorio del servizio aggiuntivo di costituzione di sede decentrata di casa comunale, ai fini e per gli effetti del c.p.c. La stessa potrà essere gestita presso la sede operativa garantita dalla ditta, di cui al punto 2.1. La Civica Amministrazione, previa verifica della disponibilità della ditta, si riserva di procedere all'affidamento del suddetto servizio analogo, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.b) del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i. per la costituzione di casa comunale presso ulteriori sedi decentrate gestite dalla ditta secondo le specifiche progettuali dettagliate all'allegato "E".

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO E CONDIZIONI GENERALI

3.1. I servizi oggetto del presente capitolato, saranno assunti per la durata di tre anni decorrenti dalla data di avvio definitivo, ai sensi del successivo art. 6. Tre mesi prima della scadenza, la Civica Amministrazione potrà procedere all'attivazione di opzione di prosecuzione del servizio per un ulteriore triennio, previa verifica della persistenza dei presupposti e dei requisiti posseduti dalla ditta e della persistenza dell'interesse pubblico. La prosecuzione avverrà alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, salva la verifica di congruità prezzi ai sensi del successivo art. 9 del presente Capitolato Speciale, e sarà da considerarsi opzione del contratto da computarsi per il calcolo del relativo valore ai sensi dell'art. 29 D. L.vo 163/2006 e s.m.i.. La Civica Amministrazione si riserva di recedere dal contratto con preavviso di mesi due.

In tal caso, alla ditta non spetterà alcun rimborso o compenso di sorta, fatta eccezione per le sole prestazioni richieste e regolarmente eseguite che saranno normalmente liquidate su fattura, fino alla decorrenza dei due mesi di preavviso. Troverà, inoltre, applicazione il combinato disposto degli art. 114 e 132 del D.L. vo n. 163/2006 e s.m.i.

3.2. La Civica Amministrazione, salvo il recesso di cui al precedente comma 3.1., si impegna a richiedere, **nel triennio**, un quantitativo minimo di notifiche pari a **n. 1.000.000**. Si fa, per altro, riferimento, a titolo puramente orientativo ed informativo, ad una media di **n. 450.000** pratiche **annue gestite**.

3.3. Il corrispettivo del servizio è costituito dal **prezzo unitario** per ogni **singola prestazione modulare** definita ai sensi del punto 2.5. dell'art. 2 e dell'allegato A) del presente Capitolato ed

è inteso come **onnicomprendivo** per le sopradette prestazioni modulari, siano esse obbligatorie o discrezionali, secondo quanto ivi definito, rapportate alla singola procedura, nonché, in ogni caso, di quelle che si rendano necessarie per garantirne l'esecuzione alle condizioni pattuite, senza alcun ulteriore onere per la Civica Amministrazione, **fatta eccezione per le spese e le tariffe di cui al punto 2.5.3 dell'art. 2 nei limiti ivi specificati.**

3.4. La Civica Amministrazione, in ragione delle proprie esigenze organizzative e di progetti/interventi di esternalizzazione delle proprie procedure, si riserva, di prevedere la cessione totale o parziale dei diritti e posizioni giuridiche attive ad essa facenti capo in ragione del contratto e/o della legge in rapporto alla ditta affidataria e concessionaria, a favore di soggetto terzo a cui si è affidato servizio esternalizzato. In particolare la Civica Amministrazione potrà adottare le seguenti soluzioni tecniche:

3.4.1. cessione totale del contratto: in vigenza del suddetto contratto o anche immediatamente a seguito dell'aggiudicazione definitiva la Civica Amministrazione potrà cedere interamente il contratto affidato a favore di soggetto operante ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 446/96 s.m.i. in tal caso, tutti i rapporti, contrattuali ed economici, saranno trasferiti, a partire dal termine indicato nella comunicazione alla ditta, che avverrà almeno trenta giorni prima, fatta eccezione per i rapporti concessori di cui al punto 2.6. del capitolato nei confronti del personale della ditta affidataria, che rimarrà direttamente di competenza della Civica Amministrazione;

3.4.2. Cessione al soggetto di cui al punto precedente della direzione organizzativa del servizio per una o più fra le attività e le prestazioni di cui ai punti "a", "b", "c", "d", "e" ed "f" dell'art. 1 del presente capitolato, fatta eccezione, in ogni caso, dei rapporti concessori di cui al citato punto 2.6.. In tal caso la ditta, dovrà operare secondo le direttive impartite dal suddetto soggetto, fermo restando il rapporto contrattuale con la Civica Amministrazione, per ogni altro riguardo.

3.4.3. La Civica Amministrazione potrà prevedere il trasferimento per successive fasi dei diritti e delle facoltà di cui ai due punti precedenti dandone dettagliato programma e indicazione alla ditta, nella sopra menzionata comunicazione. In ogni caso, i trasferimenti potranno essere effettuati soltanto nei limiti indicati nel punto 3.4.1.

3.4.4. Adeguamento software. A seguito delle vicende modificative di cui ai punti precedenti, la C.A. potrà richiedere l'adeguamento del sistema informatico, in relazione al software previsto per la gestione del servizio esternalizzato ex art. 52 D. L.vo 446/97 e s.m.i.. La ditta dovrà provvedere a tutti gli adeguamenti necessari entro il termine massimo di 90 gg. dalla comunicazione e totalmente a proprie cure e spese, salvo gli adeguamenti e le integrazioni di affidamento di cui al successivo punto.

3.4.5. Adeguamenti prezzi e affidamenti integrativi. Il servizio è soggetto a verifica congruità prezzi e ad adeguamento prezzi in quanto ne ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 8. Inoltre, qualora la ditta dimostri che le modifiche tecniche al software comportino un incremento di costo superiore al 5% di quello documentato in sede di offerta, ai sensi del successivo art. 4, la C.A. procederà a richiedere preventivo ai fini dell' eventuale affidamento integrativo ai sensi dell' art. 57, comma 3 lettera b e comma 5 lett. a) e b) del D.L.vo 163/2006. A seguito del preventivo, la C.A. potrà procedere all'affidamento integrativo oppure al recesso anticipato ai sensi del precedente comma 1.

3.5. Affidamenti di servizi analoghi: ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.b), la Civica Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato secondo lo specifico progetto di cui all'allegato "E".

3.6. La Civica Amministrazione, sulla base dell'organizzazione del servizio e dell'offerta della ditta, si riserva la facoltà di richiedere, prima di procedere all'affidamento definitivo, eventuali adeguamenti tecnici a parità di costo che si rendano necessari per una migliore qualità del servizio.

La Civica Amministrazione e la ditta affidataria potranno, di comune accordo, in sede di stipulazione del formale contratto, prevedere specificazioni tecniche, ulteriori elementi

procedurali e piccole modifiche non comportanti variazioni di oneri o costo, che si rendano necessari per un migliore andamento del servizio.

La ditta, nella propria offerta, potrà proporre sistemi di controllo dell'efficienza dei propri risultati gestionali, ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato, anche prevedendo sistemi premi/penali volti ad incentivare i risultati, che la Civica Amministrazione si riserva di valutare per l'accettazione degli stessi e per l'assegnazione del punteggio sulla qualità dell'offerta; resta, in ogni caso, in facoltà della Civica Amministrazione, pretendere il totale rispetto del presente Capitolato, senza varianti. Sulla base delle sopraddette proposte o anche indipendentemente dalle stesse, la Civica Amministrazione e la ditta potranno, anche nel corso del servizio, concordare ulteriori modalità di controllo del tipo sopra descritto che consentano alla ditta di realizzare prestazioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Capitolato o già assunte dalla ditta nel suo impegno contrattuale, fermi restando i prezzi unitari fissati in sede di gara. Restano, in ogni caso, salvi gli art. 114 e 132 del D.L. vo n. 163/2006 e s.m.i. e art. 311 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m.i.

3.7. Ferme restando tutte le altre sanzioni contrattuali e di legge ai sensi del presente capitolato, la ditta affidataria del servizio sarà soggetta alle penalità previste dall'allegato "A" in caso di scarsi risultati di efficienza/economicità.

ART. 4 MODALITA' DELLA GARA E CRITERI DI SELEZIONE

4.1. Le ditte, i consorzi, i raggruppamenti temporanei d'impresa e gli altri soggetti indicati dall'art. 34 del D. L.vo 163/06 che intendano partecipare alla gara dovranno presentare, pena l'esclusione, l'istanza di ammissione alla medesima, in lingua italiana, unitamente al codice etico delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali di cui all'allegato G al presente capitolato, sottoscritta dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, allegando tutte le dichiarazioni di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e le altre documentazioni indicate nel bando di gara ed in particolare le seguenti:

4.1.1. dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, concernente l'iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato e agricoltura ai sensi del D.P.R n. 581/1995 e s.m.i., ovvero, se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, prova della sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al D. L.vo 163/2006 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. Se si tratta invece di ditta appartenente a stati membri che non figurano nei citati allegati, la stessa dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza. La ditta dovrà, altresì, indicare la propria esatta denominazione, la natura giuridica, la sede legale, l'oggetto dell'attività, il codice fiscale, Partita I.V.A., e che la stessa non si trovi nello stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività e di concordatopreventivo o in stato di sospensione dell'attività commerciale o che nei suoi confronti non siano in corso procedimenti per l'applicazione di uno dei suddetti provvedimenti

4.1.2. dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, concernente l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando e, nell'ambito di questo, dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara a cui intende partecipare, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi

prestati a privati, l'adempimento effettivo della prestazione è dichiarato da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. **L'importo complessivo di tutti i servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni non potrà essere inferiore a € 4.000.000,00- oltre I.V.A;**

4.1.3. dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara per il singolo lotto a cui intende partecipare, realizzati negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012). **Il fatturato relativo ai servizi oggetto di gara così determinato non potrà essere inferiore a € 4.000.000,00 - oltre I.V.A.**

4.1.4. indicazione (via e numero civico) della sede operativa ubicata sul territorio cittadino avente le caratteristiche rispettivamente dettagliate all'allegato "A"; in alternativa la ditta dovrà formulare formale impegno alla realizzazione di detta sede entro i termini previsti dall'art. 6 del presente capitolato, con tutte le caratteristiche prescritte;

4.1.5. dovranno, parimenti, essere dettagliate eventuali ipotesi di avvalimento con la presentazione dei seguenti elementi:

- a) generalità della ditta di cui il concorrente intende avvalersi;
- b) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi;
- c) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i., così come indicato nella lettera d'invito;
- d) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- f) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. L.vo 163/06 e s.m.i., né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i., con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- g) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- h) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera g) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D. L.vo 163/06 e s.m.i.;

4.2. Le **ditte invitate a partecipare alla gara** dovranno presentare le documentazioni indicate nella lettera di invito e le seguenti ulteriori documentazioni e dichiarazioni di responsabilità:

A. Istanza contenente, oltre a tutte le altre documentazioni e dichiarazioni indicate nella lettera d'invito, anche le seguenti dichiarazioni e attestazioni che faranno parte integrante del contratto di affidamento:

A.1.) di non essere incorso nella misura cautelare di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 9, comma 2 lett. c) del D.L.vo 231/2001;

A.2.) inesistenza delle circostanze previste dall'art. 38, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare);

A.3.) per quanto concerne le specifiche condizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma del succitato art. 38 D.L. vo n. 163/206 le relative dichiarazioni, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/200, vertendo su vicende individuali, dovranno essere rese e sottoscritte dagli stessi

interessati (amministratori dotati di poteri di rappresentanza e direttori tecnici, compresi, per le circostanze di cui alla lettera c, coloro che fossero cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara);

A.4.) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente (**nell'istanza dovrà essere indicato una delle suddette dichiarazioni**). La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

A.5.) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,;

A.6.) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;

A.7.) documentazione attestante il versamento della cauzione provvisoria di cui all'art. 9 del presente capitolato. Qualora la ditta abbia diritto alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 c. 7 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., dovrà attestare il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

A.8.) dichiarazione d'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i, qualora l'offerente risultasse affidatario;

A.9.) il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, in combinato disposto con l'allegato XVII, comma 1, del medesimo decreto e che tutta la documentazione prevista dal succitato allegato sarà esibita in caso di affidamento;

A.10.) il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 D.L.vo n. 163/06 e s.m.i.. **In caso di mancata presentazione di quest'ultima dichiarazione l'istanza sarà valida ma il subappalto non potrà essere autorizzato;**

A.11.) di non avere sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, ovvero di essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal d.m. 14 dicembre 2010 rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze;

A.12.) di conoscere ed accettare senza riserve o eccezioni le condizioni tutte che regolano l'appalto;

A.13.) di aver preso visione degli impianti e delle caratteristiche tecniche dell'attuale sistema informativo della Città o comunque di averne a proprio giudizio sufficiente conoscenza anche ai fini della compatibilità dei sistemi di collegamento ed archiviazione informatica offerti ed in generale ai fini della formulazione corretta dell'offerta;

A.14.) di accettare la clausola di cui all'art. 7, comma 5 (rinuncia a risarcimenti e compensi in caso di risoluzione del contratto);

A.15.) di accettare la clausola di cui art. 2, c. 2.5.2 (Contenuti della prestazione), art. 2, c. 2.5.4. (Responsabilità); all'art. 3, comma 3.1 (Recesso dal contratto e rinuncia a rimborsi e compensi), art. 3, c. 3.3. (Corrispettivo); art. 6, c. 6.1. (Clausola risolutiva espressa per mancato perfezionamento del contratto); all'art. 7, comma 1 e 2 del presente Capitolato (Presunzione di responsabilità); art. 7, c. 7.3 e 7.4 (Clausola risolutiva espressa per inadempimento della ditta e risarcimento a favore della C.A.); art. 8, c. 8.4. (Clausola risolutiva espressa in caso di rifiuto di intervento); art. 10 (Pagamenti); art. 12, c. 12.1 e 12.2. (Responsabilità per osservanza di leggi, decreti, regolamenti o altre normative); art. 14, c. 14.1 (Clausola risolutiva espressa per subappalto illecito o non autorizzato); art. 15, co. 2 (clausola sociale);

A.16.) di impegnarsi a rispettare la riserva di cui all'art. 4 D.L.vo 261/99 e s.m.i. o le condizioni vigenti al momento dell'espletamento del servizio in relazione AL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE, ai sensi delle direttive 2008/6/CE e 97/67/CE, nonché di ogni altra disposizione successivamente emanata;

A.17.) che tutte le specifiche, le prestazioni, le modalità, le condizioni, e tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della determinazione del contenuto prestazionale del servizio oggetto della presente gara, salvo le varianti consentite e che siano espressamente indicate dalla ditta in offerta, sono conformi alle indicazioni di cui al presente capitolato;

A.18.) di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora il soggetto contro interessato eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. In alternativa, con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che qualora codesta società intenda opporsi alle richieste di accesso di eventuali contro interessati a ragione della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla procedura, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5 D. Lgs n. 163/06 e s.m.i" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi del prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione la ditta deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 (codice del Proprieta' industriale)". Le parti dell'offerta, sia tecnica che economica e della restante documentazione presentata, per le quali non intervenga esplicita richiesta di sottrazione all'accesso, si intenderanno in ogni caso autorizzate.

A.19.) In apposito plico sigillato e separato, rispetto ad ogni altra documentazione, dovranno essere, inoltre, presentate le relazioni tecniche di cui ai seguenti punti B) e C);

A.20.) In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе o di consorzio ordinario nell'offerta dovranno essere specificate le parti del contratto, come dettagliate nel bando di gara, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Dovrà essere osservato il rispetto dell'art. 37 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

B. Relazione attestante il merito tecnico.

La ditta dovrà presentare la seguente relazione tecnica con i seguenti contenuti illustranti gli elementi oggetto di valutazione, in ordine al merito tecnico posseduto. La stessa dovrà contenere le seguenti indicazioni oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del rappresentante legale della ditta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;

B.1.) struttura organizzativa dedicata garantita dalla ditta, con la specificazione dell'operatività che sarà garantita all'interno del territorio della Città di Torino, nonché della tipologia organizzativa, degli strumenti contrattuali e di risorse umane garantiti, in relazione alla capacità di assicurare l'adempimento degli impegni assunti e gli standards qualitativi concordati, ed eventuale capacità sul territorio di altri comuni. Il concorrente dovrà evidenziare gli elementi organizzativi (sede, dotazioni, collegamenti, risorse umane, livelli e competenze professionali garantiti e risorse strumentali, ecc.) che verranno assicurati e che lo stesso si

impegna a predisporre o, eventualmente, documentati come già esistenti, con tutti i requisiti precisati in offerta, e che sono tali da garantire l'effettività dell'operatività sul territorio sopra descritta. Nell'ambito della medesima voce, la ditta dovrà evidenziare anche casistiche di servizi già gestite con strutture analoghe nell'ambito di servizi, analoghi o identici a quello oggetto del presente Capitolato, con adeguato dettaglio relativo al valore tecnico e ai requisiti specifici degli stessi, al fine di dimostrare l'effettività e l'efficacia concreta delle misure organizzative progettate. Infine, la ditta dovrà descrivere la mappa organizzativa della struttura che sarà dedicata alla prestazione, in relazione agli obiettivi del servizio, con l'evidenziazione di eventuali piani di miglioramento continuo dello stesso. Dovranno essere specificate le parti di eventuali prestazioni che verranno garantite attraverso l'utilizzo di subappalto di cui al precedente punto A.10.) del presente articolo.

B.2.) eventuali carte dei servizi e/o codici di autoregolamentazione che verranno adottati dalla ditta per espletamento del servizio, allegandone bozza o dettagliata linea descrittiva.

C. descrizione tecnica del servizio contenente i seguenti elementi:

C.1.) la relazione descrittiva relativa al servizio completo dovrà comprendere tutte le prestazioni di cui all'art. 2 del presente capitolato; la relazione dovrà, a sua volta, essere composta delle seguenti parti:

C.1.1.) descrizione dell'organizzazione del servizio previsto dal presente Capitolato con l'indicazione analitica delle ulteriori prestazioni eventualmente offerte, oltre a quelle già previste, nonché delle varianti al medesimo, distinte opportunamente in ragione della singola fase. Tutte le sopra dette attività verranno considerate in rapporto alla singola pratica come facenti parte della singola prestazione modulare retribuibile, agli effetti del presente Capitolato.

In proposito, pertanto, la ditta dovrà specificare se dette prestazioni sono da intendersi come imperative/obbligatorie per la ditta o discrezionali, secondo la distinzione effettuata all'art. 2 del presente Capitolato. Resta fermo l'impegno a tutte le prestazioni obbligatorie e discrezionali già fissate dal Capitolato, secondo i regimi di responsabilità per le stesse previste.

La relazione dovrà illustrare il più chiaramente possibile tutte le diverse fasi dell'intero processo, anche con l'aiuto di organigrammi, diagrammi di flusso, descrizioni di processo, ecc. La ditta dovrà, inoltre, presentare la struttura dei processi gestiti. I suddetti processi dovranno essere opportunamente distinti secondo la tipologia di notifica (a mezzo messo notificatore, a mezzo posta, a mezzo posta certificata), evidenziandone altresì la fattibilità tecnica e il rapporto funzionale in relazione alla struttura organizzativa garantita contrattualmente e dedicata al servizio offerto alla Civica Amministrazione. Nella medesima relazione, dovranno essere evidenziate le condizioni e la logistica prevista per i diversi servizi offerti. La ditta dovrà dettagliare adeguatamente il sistema di archiviazione cartacea e informatica delle pratiche, dettagliando la rispondenza ai requisiti previsti dal punto 2.4. dell'art. 2 del presente Capitolato, con l'indicazione delle misure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza delle pratiche pervenute, nonché l'eventuale miglioramento degli standard di tempistica per il reperimento e l'accesso alle pratiche di cui al medesimo punto 2.4. Infine dovrà essere dettagliato il progetto di gestione notifiche di cui al punto B dell'allegato A.

C.1.2.) descrizione del software e sistema di interscambio dati, in conformità a quanto prescritto dall'allegato C e con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) descrizione del sistema di collegamento dedicato, secondo le specifiche dei sopraccitati allegati, con le seguenti specificazioni:
- b) caratteristiche tecniche del collegamento (attualmente la città utilizza un collegamento dedicato FASTWEB), supporto ottico, scaricabilità dei dati, tipo file in download, ecc.;
- c) caratteristiche tecniche del software, con l'indicazione del sistema operativo dei requisiti hardware e software, le cui compatibilità con le attrezzature, i software e i sistemi informativi in possesso della Civica Amministrazione, che la ditta dichiara di ben

- conoscere, devono essere, in ogni caso, a totale carico della ditta medesima, senza alcun onere aggiuntivo per la Civica Amministrazione;
- d) infine, la ditta dovrà descrivere dettagliatamente tutte le funzionalità di ricerca ed interrogazione del software, funzionalità che dovranno essere in ogni caso conformi ai requisiti minimi previsti dall'art. 2 del presente Capitolato e degli allegati C e F;
 - e) **modalità di interscambio giornaliero dei dati tra la ditta e la Civica Amministrazione** con aggiornamento sulle attività svolte su ogni singolo atto, che dovrà rispettare quanto indicato all'art. 2, punti 2.1. e 2.3 del presente capitolato;
 - f) **rapidità nell'accesso e nella consultazione degli atti archiviati**, con descrizione dettagliata degli strumenti di interrogazione di database o archivi, in modo da consentire un pronto recupero dell'informazione a seguito di richiesta dell'interessato;
 - g) la ditta dovrà, inoltre, specificare se intende adottare **sistemi di certificazione delle prestazioni** eseguite di tipo telematico, attraverso l'utilizzo di sistemi di firma elettronica a norma del D.P.R.. 445/2000 e s.m.i. o, eventualmente, altri sistemi, fermo restando l'obbligo minimo di cui al punto 2.3 del presente Capitolato;
 - h) specifico dettaglio dovrà essere dedicato alle strutture hardware e software dedicate alla ricezione de flussi, all'invio, al monitoraggio automatico e manuale, all'archiviazione, alla gestione d'archivio, alla sicurezza e riservatezza e conservazione dei dati per le notificazioni a mezzo p.e.c.

D) offerta economica: **in separata busta chiusa, con la dicitura esterna “contiene offerta economica”, senza alcun'altra documentazione, salva la giustificazione prezzi di cui all'allegato D**, dovrà essere inserita, infine, l'offerta economica che dovrà essere strutturata sotto forma di percentuale unica di sconto sulle singole tariffe, indicate all'art. 1 del presente capitolato, relative alle prestazioni modulari definite agli art. 1 e 2 del medesimo, per tutte le attività nelle stesse comprese. A pena d'esclusione, la ditta dovrà indicare, nell'offerta economica, i costi previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs 81/2008. e s.m.i

Nella stessa offerta economica dovrà essere indicato il costo medio garantito per spese rimborsabili a carico della Civica Amministrazione di cui al punto 2.5.3 dell'art. 2, al netto delle tariffe delle prestazioni realizzate dalla ditta. Il costo medio garantito dovrà essere formulato sotto forma di riduzione percentuale unica rispetto al costo indicato all'art. 1

La separazione fra l'offerta economica e la restante documentazione è richiesta ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. Nel plico sigillato, contenente l'offerta economica, la ditta potrà accludere, al fine di maggiore celerità nel procedimento, giustificazione prezzi, secondo il modello dell'allegato D.

La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

In ogni caso, ai fini dell'articolo 46, comma 1 bis, del Dlgs. 163/2006 e smi, come introdotto dall'art. 4 c. 2 del DL 70/2011, sono da ritenersi mancanti dei requisiti essenziali e pertanto saranno escluse dalla procedura le offerte che presentino caratteristiche non conformi alla determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'A.V.C.P.

Saranno altresì esclusi, sempre ai sensi della suddetta norma, dalla procedura:
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;

- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti comprovanti i requisiti essenziali ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

4.3. L'individuazione del contraente verrà effettuata attraverso procedura ristretta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 55 e 83 del D. L.vo 163/06 s.m.i.. In particolare, il servizio sarà aggiudicato a quel concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i criteri di seguito elencati.

Ad ogni concorrente verrà attribuito, in relazione all'offerta presentata, un punteggio complessivo calcolato sulla base dei seguenti punteggi massimi:

4.3.1. sconto unico percentuale (punto D del presente articolo): max 30 punti;

4.3.2. riduzione percentuale unica del costo medio garantito (punto D del presente articolo): max 25 punti;

4.3.3. qualità dell'organizzazione del servizio (punto C.1.1 del presente articolo): max 20 punti;

4.3.4. struttura dedicata garantita (punto B.1. del presente articolo): max 12 punti;

4.3.5. carta dei servizi adottabili per lo specifico servizio (punto B.2. del presente articolo): max 3 punti;

4.3.6. valutazione del sistema di interscambio dati e degli altri sistemi software (punto C.1.2 del presente articolo): max 10 punti

il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente sarà, pertanto, attribuito secondo la seguente formula di cui al punto II dell'allegato P al DPR 207/2010:

$$C_n = V_{1n} * W_1 + V_{2n} * W_2 + V_{3n} * W_3 + V_{4n} * W_4 + V_{5n} * W_5 + V_{6n} * W_6$$

Dove:

C_n = punteggio attribuito al concorrente ennesimo,

V_{1n} = coefficiente attribuzione punteggio per il concorrente ennesimo relativo al criterio 4.3.1,

W_1 = peso del criterio 4.3.1 (30 punti);

V_{2n} = coefficiente attribuzione punteggio per il concorrente ennesimo relativo al criterio 4.3.2,

W_2 = peso del criterio 4.3.2 (25 punti);

V_{3n} = coefficiente attribuzione punteggio per il concorrente ennesimo relativo al criterio 4.3.3,

W_3 = peso del criterio 4.3.3 (20 punti);

V_{4n} = coefficiente attribuzione punteggio per il concorrente ennesimo relativo al criterio 4.3.4,

W_4 = peso del criterio 4.3.4 (12 punti);

V_{5n} = coefficiente attribuzione punteggio per il concorrente ennesimo relativo al criterio 4.3.5,

W_5 = peso del criterio 4.3.5 (3 punti);

V_{6n} = coefficiente attribuzione punteggio per il concorrente ennesimo relativo al criterio 4.3.6,

W_6 = peso del criterio 4.3.6 (10 punti);

Il coefficiente per il punto **4.3.1** «sconto unico percentuale» verrà attribuito secondo il seguente metodo:

si assegnerà il coefficiente massimo allo sconto più alto offerto e si attribuiranno coefficienti proporzionalmente decrescenti agli sconti via via meno favorevoli secondo la presente formula:

$$V_{1n} = \frac{S_n}{S_{max}}$$

V_{1n} = coefficiente per il criterio 4.3.1 attribuito al concorrente ennesimo,

S_n = sconto percentuale praticato dal concorrente ennesimo,

S_{max} = miglior sconto percentuale praticato a cui è attribuito il coefficiente uguale a 1

Il coefficiente per il criterio 4.3.2 verrà attribuito secondo al seguente formula:

si assegnerà il coefficiente massimo alla riduzione più alta offerta e si attribuiranno coefficienti proporzionalmente decrescenti alle riduzioni via via meno favorevoli secondo la presente formula:

$$V_{2n} = \frac{R_n}{R_{max}}$$

V_{2n} = coefficiente per il criterio 4.3.2 attribuito al concorrente ennesimo,

R_n = riduzione percentuale unica praticata dal concorrente ennesimo,

R_{max} = miglior sconto percentuale praticato a cui è attribuito il coefficiente uguale a 1

I coefficienti per gli elementi **4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. e 4.3.6.** verranno determinati come risultato dalla media dei coefficienti, compresi fra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei criteri sotto specificati.

Ai sensi di quanto previsto dall'allegato P al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., le singole medie così ottenute verranno riparametrate riportando a 1 la media più alta e calcolando proporzionalmente le medie attribuite agli altri concorrenti.

I criteri motivazionali dei coefficienti suddetti sono i seguenti:

- **per la voce “Qualità dell'organizzazione del servizio”** si terrà conto dell'adeguatezza, della qualità, dell'idoneità dei processi dedotti in offerta e dei connessi standards prestazionali, dell'abbreviazione dei termini previsti a carico della ditta, e, infine, della struttura e delle caratteristiche dei processi medesimi in ordine alla loro idoneità ed efficacia tecnico-amministrativa; si terrà conto, altresì, delle varianti, delle ulteriori prestazioni. Nell'ambito della medesima voce, saranno valutate anche le condizioni e la logistica – nonchè il sistema di archiviazione, esclusi gli aspetti software. In particolare, si terrà conto della rispondenza ai requisiti di capitolato, della qualità dei processi in funzione della massima trasparenza per la Civica Amministrazione e per il cittadino, dell'efficacia ed economicità dei procedimenti gestiti e delle misure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza delle pratiche pervenute, nonché l'eventuale miglioramento degli standards di tempistica per il reperimento e l'accesso alle pratiche di cui al punto 2.4. Infine, si terrà conto di tutte le ulteriori varianti o proposte migliorative non riconducibili agli altri criteri, nei limiti di effettivo interesse per le stesse della Civica Amministrazione.
- **per la voce struttura dedicata garantita** si terrà conto della idoneità ed adeguatezza della struttura garantita a supportare i processi descritti nella parte “C” della relazione, nonché della sua qualità organizzativa generale. In particolare, assumerà rilevanza l'articolazione della struttura dedicata, documentata dalla ditta, la sua operatività e la sua capacità operativa all'interno del Comune di Torino, nonché su eventuali altri comuni, di eventuali analoghe esperienze di funzionamento già documentabili per la struttura o per struttura del tutto simile, che abbiano riscontrato elevati standards opportunamente dimostrati, della tipologia organizzativa, degli strumenti contrattuali e di risorse umane, in relazione alla capacità di garantire l'adempimento degli impegni assunti e gli standards qualitativi concordati. Si terrà, infine, conto dei livelli e competenze professionali garantiti per il personale;

- **per la voce carta dei servizi adottabili per lo specifico servizio** si terrà conto delle carte dei servizi, specificatamente predisposte per il servizio offerto, valutate in relazione alla loro adeguatezza a garantire standards elevati di efficacia (certezza e documentabilità del risultato di notifica), ed in generale delle garanzie offerte, sia alla Civica Amministrazione che ai cittadini;
- **per quanto concerne la valutazione del sistema di interscambio dati e degli altri sistemi software richiesti**, si terrà conto dell'efficienza funzionale rispetto agli standards di efficacia e di trasparenza dei processi gestiti e di compatibilità, rispetto ai Sistemi Informativi della Città di Torino, nonché di rispondenza ai requisiti prescritti negli allegati C ed F. Si terrà soprattutto conto della qualità progettuale dei sistemi, in particolare, in ordine alla loro specificità rispetto al servizio da svolgere così come concretamente strutturato dal presente capitolato.

In caso di offerta anomala ai sensi dell'art. 86 c. 2 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione procederà, in osservanza degli art. 87 e seguenti del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., a richiedere all'offerente, prima di procedere all'affidamento, le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, procederà a rigettare l'offerta, con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara, con le modalità indicate all'articolo 88 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 87, comma 7, secondo periodo del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. la Civica Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo.

La Civica Amministrazione si riserva, al fine di valutare gli elementi di cui alle voci "struttura dedicata garantita", "Qualità dell'organizzazione del servizio" e "valutazione del sistema di interscambio dati e degli altri sistemi software", la facoltà di effettuare controlli, anche attraverso sopralluoghi di proprio personale incaricato, laddove le strutture siano già esistenti.

Verranno escluse automaticamente, senza procedere all'apertura dell'offerta economica, le offerte che non abbiano conseguito per le voci "Qualità dell'organizzazione del servizio", "struttura dedicata garantita", "carta dei servizi adottabili per lo specifico servizio" e "valutazione del sistema di interscambio dati e degli altri sistemi software richiesti" rispettivamente i punteggi minimi: 6,4, 1, 3.

La Civica Amministrazione si riserva di procedere ad affidamento anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma, in questo caso, si riserva anche alternativamente, di non aggiudicare e di procedere ad un nuovo esperimento, nei modi che riterrà più opportuni; resta in ogni caso salvo il disposto di cui all'art. 81 c. 3 del D. L.vo n 163/06 e s.m.i..

Il contratto sarà stipulato nei termini indicati all'art. 6 del presente capitolato ed ai sensi dell'art. 11, comma 9 e 10 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i..

In caso di gravi difformità dei requisiti garantiti rispetto alle indicazioni e alle caratteristiche offerte in base al presente articolo, la Civica Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa per le false dichiarazioni presentate, procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione (salvo il risarcimento di ulteriori danni subiti dalla Civica Amministrazione medesima) e all'affidamento ad altra Ditta migliore offerente.

Il contratto non può comunque essere stipulato, prima che siano decorsi 35 giorni dalla avvenuta comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo e della verifica dell'assenza di cause ostative di cui all'articolo 11, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 6 del presente capitolato. Sono fatti in ogni caso salvi eventuali provvedimenti in autotutela che l'amministrazione riterrà di assumere.

ART. 5 AVVALIMENTO

5.1. Ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del medesimo decreto, in relazione alla presente gara, può

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico professionale attraverso l'avvalimento dei requisiti posseduti e documentati da parte di ditta ausiliaria.

5.2. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di ditta ausiliaria, dovrà allegare all'istanza di partecipazione le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

5.3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5.4. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

ART. 6 AVVIO DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO

6.1. Ad avvenuta aggiudicazione e prima della stipula del contratto formale, la Civica Amministrazione provvederà ad effettuare tutti i controlli sui requisiti dichiarati dalla ditta. In particolare, si provvederà a fissare un termine di 30 gg. per la predisposizione da parte della ditta dei locali e delle attrezzature, e ad effettuare sopralluogo onde verificare la rispondenza degli stessi a quanto prescritto dal capitolato e agli ulteriori impegni migliorativi assunti dalla ditta in offerta. Entro il medesimo termine la ditta, aggiudicataria dovrà predisporre ed installare a proprie spese e cure il software e l'eventuale hardware di collegamento. Ove i locali o i collegamenti o il software sopra detti non risultassero rispondenti a quanto previsto, la Civica Amministrazione provvederà a fissare un nuovo termine, non superiore a gg. 20 per la regolarizzazione. In caso di ripetuta e grave difformità nei locali e nelle strutture ed in caso di rifiuto di stipulazione, la Civica Amministrazione potrà dare luogo alla risoluzione dell'affidamento effettuato, salvo il risarcimento degli eventuali danni con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva costituita ai sensi dei successivi artt. 9 e 11 del presente Capitolato.

6.2. A seguito della stipulazione e tenuto conto del programma di avvio lavori presentato in sede di offerta, verrà assegnato alla ditta un termine, in ogni caso non superiore a 40 gg. per l'avvio del servizio ed inizio di tutte le procedure. La Civica Amministrazione si riserva di effettuare verifiche di conformità delle attrezzature e dei software forniti, a seguito delle quali provvederà all'approvazione per l'avvio del servizio, fatta salva ogni ulteriore contestazione o pretesa da parte della stessa, in caso di cattivo funzionamento.

6.3. Per il servizio di notifica tramite i messi notificatori, la Civica Amministrazione fisserà un termine di giorni 60 per la predisposizione del personale notificatore che dovrà essere previamente nominato da parte della Civica Amministrazione a seguito di partecipazione e superamento ad idoneo corso di formazione con esame finale. La Civica Amministrazione si rende disponibile alla realizzazione del corso i cui costi dovranno, peraltro, essere rimborsati dalla ditta affidataria.

6.4. In attesa del completamento delle procedure di formazione del personale di cui al punto 6.3. la Civica Amministrazione potrà prevedere l'esecuzione anticipata del contratto anche per le notifiche da effettuarsi in Torino, mediante spedizioni a mezzo posta o pec, autorizzando la relativa spesa ai sensi del punto 2.5.3.3. dell'art. 2.5.

6.5. L'accertamento del completamento delle strutture, delle dotazioni, dei software e di quanto altro richiesto per l'organizzazione del servizio, sarà condizione per la stipula del contratto.

ART. 7 CONTROLLI

7.1. La Civica Amministrazione provvederà al controllo e alla verifica di conformità in corso d'opera e finale del servizio effettuato e del rispetto dei termini e delle modalità di svolgimento di cui all'art. 2. **La ditta concorrente, nella propria offerta, accetta espressamente che**

ciascuna prestazione modulare, definita all'art. 2 e all'allegato A) del presente Capitolato, si intenderà perfezionata ed eseguita soltanto se comprendente tutti gli adempimenti obbligatori definiti dal citato allegato, compresi quelli relativi all'archiviazione e alla certificazione, finalizzati a rendere possibile il controllo e la trasparenza, nonché tutti quelli ulteriori a cui la ditta si sia impegnata nella propria offerta. Pertanto, la prestazione che manchi dei suddetti requisiti si intenderà non eseguita e dunque non retribuibile, salva la possibilità di regolarizzazione da parte della ditta, sempre che la notifica risulti correttamente eseguita e fatta anche salva, per contro, l'applicazione di ogni ulteriore penalità o sanzione che risulti applicabile in base al presente capitolato.

7.2. La ditta concorrente accetta espressamente nella propria offerta che, nel caso di mancata esecuzione degli adempimenti discrezionali indicati nell'allegato "A" e di quelli ulteriori non previsti dallo stesso, che la ditta abbia offerto come proprie prestazioni discrezionali, la mancata notifica si presumerà imputabile alla ditta stessa, salva prova contraria fornita dalla medesima.

7.3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., a tutto rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione del servizio, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetuti ritardi nell'effettuazione dello stesso.

7.4. In tal caso, l'aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e il servizio potrà essere affidato ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e 297 del D.P.R. 207/2010, a maggiori spese del concorrente inadempiente, con diritto della Civica Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 11 del presente Capitolato.

7.5. In tale caso, inoltre, la ditta non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

7.6. La Civica Amministrazione procederà, anche in sede di verifica di conformità in corso di esecuzione delle prestazioni, al periodico riscontro, anche attraverso attività ispettive sulla struttura dedicata, al controllo, sia della regolarità del servizio svolto, sia del rispetto degli standards di qualità totale di cui all'allegato "A", secondo gli indicatori ivi specificati e secondo le modalità di cui al successivo comma.

7.7. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, in sede di avvio del servizio, si procederà alla condivisione delle modalità attuative dei controlli nel rispetto di quanto previsto nel capitolato e nei relativi allegati e degli eventuali aspetti migliorativi per la Civica Amministrazione previsti in offerta dalla ditta.

ART. 8 PENALITA' - SANZIONI

8.1. Per grave inosservanza dei termini di effettuazione del servizio o in caso di irregolare effettuazione dello stesso, sarà applicata una penalità da € 50,00 a € 500,00, per ogni prestazione richiesta ed effettuata tardivamente o non regolarmente, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto e ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni da parte della Civica Amministrazione, con particolare riguardo al mancato introito della sanzione.

8.2 In tutti i casi in cui la ditta affidataria, con suo fatto doloso o colposo, abbia determinato la intervenuta prescrizione della sanzione, sarà tenuta al pagamento dell'importo della sanzione prescritta, più le eventuali spese di procedura, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del danno e l'applicazione di ogni altra sanzione o penalità prevista dal presente Capitolato, compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

8.3. In caso di inosservanza di condizioni e prescrizioni generali del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, sarà applicata a carico della ditta affidataria una penalità non inferiore a € 300,00 e non superiore a € 1.500,00 da determinarsi inappellabilmente da

parte della Civica Amministrazione per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa.

8.4. Nel caso in cui il concorrente affidatario rifiutasse di effettuare i servizi e gli interventi oggetto del presente Capitolato o trascurasse l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere il contratto a maggiori spese dello stesso, con il diritto al risarcimento degli eventuali danni, ad esclusivo favore della Civica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

8.5. Gli importi delle penali e dei risarcimenti a carico della ditta affidataria, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopraddetti, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 11, ovvero di quella provvisoria in caso di esecuzione anticipata.

8.6. Indipendentemente dall'applicabilità del comma 8.4, in caso di fatti dolosi o colposi imputabili alla ditta affidataria che determini danno d'immagine alla Civica Amministrazione, detto danno sarà ulteriormente risarcibile, con trattenuta degli importi ai sensi del precedente comma 8.5.

ART. 9 IMPEGNO PREZZI E CAUZIONE PROVVISORIA

9.1. I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti per tutta la durata del servizio, fatta salva la verifica di congruità prezzi per aumenti che, comunque, si verificassero posteriormente all'offerta, secondo la seguente procedura ed i seguenti limiti:

- la ditta affidataria, con propria comunicazione, potrà effettuare richiesta di verifica dei prezzi esclusivamente in base ai seguenti parametri:

a) risultanze di variazioni e prezzi, di cui all'art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i.;

b) in subordine, nel caso in cui non siano presenti i dati di cui al punto a):

- incremento percentuale dei costi del lavoro nel comparto interessato, calcolati esclusivamente sulla base delle risultanze delle tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;
- incremento documentato relativo ai costi sulla sicurezza;
- variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La richiesta dovrà essere corredata di tutta la necessaria documentazione, o in alternativa di una dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante i dati relativi al costo del lavoro effettivamente sostenuto, salvo la richiesta della Civica Amministrazione della restante documentazione.

La Civica Amministrazione entro 30 gg. provvederà alla verifica e alla concessione dell'adeguamento salva contestazione con effetto interruttivo e sospensivo del termine che inizierà a decorre ex novo dalla data della presentazione di nuova istanza. L'aggiornamento, una volta concesso, decorrerà, comunque, dalla data della richiesta.

9.2. I concorrenti per essere ammessi alla gara, dovranno depositare, a titolo di cauzione provvisoria, il 2% dell'importo di affidamento stimato per il primo triennio (non impegnativo per la Civica Amministrazione), ad ordine aperto, pari a € 6.000.000,00, oltre I.V.A, sotto forma di deposito in contanti o titoli o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La suddetta cauzione dovrà essere costituita secondo le modalità indicate nella lettera di invito. Le ditte che abbiano diritto, ai sensi dell'art. 75 D.L.vo n° 163/06 e s.m.i., alla riduzione della cauzione del 50%, dovranno documentare il possesso delle certificazioni di qualità o delle dichiarazioni di

elementi significativi, tra loro correlati, di tali sistemi, secondo quanto previsto dal punto A.7. del comma 4.2. dell'art. 4.

ART. 10 PAGAMENTI

10.1. Le fatture per il servizio, emesse con periodicità minima mensile e riferentisi al servizio effettuato e documentato dalla ditta, secondo quanto previsto dall'art. 2 punto 2.3 del presente Capitolato, e regolarmente controllato ed accettato, saranno ammesse al pagamento entro il termine di 60 giorni, decorrenti dal completamento delle verifiche di conformità sul servizio effettuato o dalla data di ricevimento della fattura, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti locali, salve diverse disposizioni cogenti ed inderogabili di legge o di regolamento che siano sopravvenute. In particolare la verifica di conformità avrà luogo in corso di esecuzione del contratto. Sia le verifiche in corso di esecuzione che quelle finali avranno luogo entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di trasmissione della rendicontazione di cui al presente comma. Per la verifica finale si terrà conto dell'ultima rendicontazione mensile o della regolarizzazione di cui all'art. 7 del presente capitolato.

. L'I.V.A. verrà rimborsata in fattura da parte della Civica Amministrazione. Il suddetto termine rimane sospeso nel periodo dal 10 dicembre al 31 dicembre di ciascun anno, per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio.

In ogni caso, la liquidazione avverrà a seguito dell'esito positivo sulla correttezza contributiva.

A prestazione ultimata, con cadenza mensile e prima della fatturazione, la ditta affidataria dovrà presentare la seguente documentazione:

- rendicontazione informatica sintetica, secondo quanto specificato all'art. 2, punto 2.3. lettera a), per la parte riferita alle statistiche mensili;
- tabulato completo delle notifiche valide effettuate nel mese distinte per notifiche a mezzo posta, messo o pec;
- tabulato completo delle notifiche non andate a buon fine nel mese distinte per notifiche a mezzo posta, messo o pec;
- tabulato delle notifiche urgenti, inviate oltre il 78° giorno, con l'indicazione di quelle andate a buon fine;
- tabulato delle lavorazioni accessorie effettuate, con indicazione della data del verificarsi del presupposto, data scadenza dei termini e data di effettuazione;
- supporto informatico contenente i medesimi elenchi consultabili in database, secondo le chiavi di cui al punto 2.3 dell'art 2 del capitolato;
- dichiarazione di responsabilità relativa alle notifiche effettuate secondo il modello di cui all'allegato "D";
- dichiarazione di responsabilità delle lavorazioni accessorie effettuate, secondo il modello dell'allegato "D".

Inoltre la ditta, ai fini delle verifiche di conformità in corso di esecuzione e finale, dovrà trasmettere prospetto di contabilizzazione preventiva degli importi che verranno effettuati nel mese di riferimento. Il direttore dell'esecuzione, salvi i contraddittori nelle forme previste dalla legge, provvederà a trasmettere il certificato di verifica di conformità. La fattura, unitamente a copia della documentazione sopra indicata precedentemente inviata e a copia del certificato di verifica di conformità, dovrà essere inoltrata esclusivamente dopo il ricevimento del suddetto certificato e all'Ufficio individuato in sede di affidamento del servizio o con successive note di comunicazione. La Civica Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto a non esatto indirizzo riportato in fattura. In tal caso, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio.

In mancanza della sopraddetta documentazione, la fattura non potrà essere liquidata.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010, la Civica Amministrazione provvederà sui corrispettivi delle prestazioni effettuate regolarmente da corrispondersi, sulla base di fatturazione mensile,

ad effettuare la trattenuta del 0,5%, ai fini del pagamento di eventuali debense della ditta per retribuzioni e/o obblighi contributivi relativi al proprio personale. La suddetta detrazione dovrà essere effettuata dalla ditta in fattura sull'imponibile con l'indicazione della causale "detrazione ex art. 4 .D.P.R. 207/2010". i suddetti importi potranno essere liquidati in unica soluzione con la fatturazione di novembre ciascun anno di durata del servizio, previa attestazione e documentazione da parte della ditta dell'avvenuto assolvimento di tutti i propri obblighi retributivi e contributivi relativi al proprio personale.

10.2. In caso di subappalto, che dovrà comunque essere autorizzato dalla Città di Torino, la Civica Amministrazione liquiderà direttamente le fatture al subappaltatore. Sarà richiesto, in ogni caso, da parte della Civica Amministrazione, il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva del subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si intenderanno uniformate alla disciplina di cui agli art. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 4 troveranno applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

10.3. Infine, per quanto riguarda le transazioni di cui al presente articolo dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11 VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA

11.1. L'aggiudicazione, che sarà notificata al concorrente interessato con la formale comunicazione dell'affidamento di cui all'art. 6 del presente capitolato, costituirà impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti, dal momento in cui essa verrà comunicata.

11.2. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il concorrente affidatario dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Municipale, di una cauzione definitiva corrispondente al 10% dell'importo stimato di affidamento per il primo triennio (non impegnativo per la Civica Amministrazione), ad ordine aperto, pari a € 6.000.000,00, oltre I.V.A., da effettuarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da istituti di credito o società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

11.3. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali, quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, da calcolarsi sull'importo stimato di affidamento di cui al precedente punto 11.2.; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, sempre da calcolarsi sull'importo stimato di affidamento di cui al precedente punto 11.2.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

11.4. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

11.5 La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte

dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di esecuzione del servizio, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

11.6 Nel caso di prosecuzione opzionale la ditta dovrà entro il termine di 30 giorni dalla richiesta costituire nuovo deposito cauzionale per l'importo corrispondente al valore stimato della prosecuzione pari a € 6.000.000,00. La mancata costituzione della nuova cauzione potrà essere causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. Nel caso in cui l'affidamento complessivo nel periodo del primo triennio e/o eventualmente di quello ulteriore, comprensivo dell'opzione di prosecuzione, superi, rispettivamente l'importo previsto (€ 6.000.000,00 ovvero € 12.000.000,00), la suddetta cauzione definitiva dovrà essere reintegrata per la misura percentuale, di cui ai precedenti punti 11.2 e 11.3., da calcolarsi sugli scaglioni di affidamento eccedenti i suddetti importi.

11.7. Nel caso in cui il concorrente affidatario rifiutasse di effettuare la stipulazione, o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni del capitolato e gli impegni assunti in offerta, l'Amministrazione potrà nel pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l'affidatario stesso, a maggiori spese di questi, con incameramento della cauzione provvisoria e con diritto al risarcimento degli eventuali danni. La Civica Amministrazione potrà aggiudicare l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

11.8. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. La cauzione di cui sopra verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento avvenuto del servizio, ad esito favorevole del controllo dello stesso e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

11.9. In caso di incameramento totale o parziale della cauzione definitiva conseguente ad inadempimento, risarcimento e penali, la ditta dovrà, entro il termine assegnato dalla Civica Amministrazione e comunque entro 30 giorni, ricostituire la cauzione medesima nell'importo sopra indicato. La mancata ricostituzione costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c., di cui all'art. 8 del presente Capitolato, salvo ogni ulteriore addebito e richiesta da parte della Civica Amministrazione a carico della ditta inadempiente per il risarcimento di eventuali danni.

ART. 12 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

12.1. Il concorrente affidatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e dei capitolati in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

12.2. Il concorrente affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato. La Civica Amministrazione effettuerà i controlli e gli interventi sostitutivi previsti dalla vigente normativa, fermo restando che nessuna responsabilità contrattuale potrà derivare alla stessa sulla base del presente contratto.

12.3. Il concorrente affidatario è impegnato al rispetto dell'art. 4, ultimo comma del D.L.vo n. 261/99 e s.m.i. per tutte le attività di invio postale e connesse riservate dalla legge al fornitore unico universale dei servizi postali, o delle condizioni vigenti al momento dell'espletamento del servizio in relazione AL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE, ai sensi delle direttive 2008/6/CE e 97/67/CE, nonché di ogni altra disposizione successivamente emanata.

12.4. La ditta, nella propria attività di controllo, acquisizione, verifica e gestione dei dati dovrà applicare gli strumenti e i comportamenti più idonei al rispetto delle norme di cui al D.L.vo n. 196/03 e s.m.i. (legge sulla privacy) e sarà nominata responsabile del trattamento dati da parte della Civica Amministrazione.

12.5. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, dl.vo 81/2008, il personale della ditta affidataria o delle ditte subappaltatrici impiegato per le attività connesse all'oggetto della presente gara, che operi all'interno dei locali del Corpo di Polizia Municipale di Torino, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno pertanto tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni. Il mancato rispetto della suindicata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, dl.vo n. 81/2008.

ART. 13 SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE

13.1. A seguito dell'aggiudicazione, la Civica Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 6 ultimo comma, richiederà la stipulazione del formale contratto fra la stessa e il concorrente affidatario.

13.2. Tutte le spese di contratto, bolli, registro, accessorie relative e conseguenti, saranno a carico del concorrente affidatario, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, che sarà rimborsata allo stesso da parte della Civica Amministrazione o dagli altri soggetti obbligati al pagamento, ognuno per quanto di competenza. Sono, inoltre, a carico dell'aggiudicatario anche le spese di cui al secondo periodo del comma 2° dell'art. 66 del d.l.vo 163/2006 e s.m.i. ai sensi dell'art. 34, co. 35 della l. 17 dicembre 2012 n. 221, conv. del d.l. 18 ottobre 2012 179. Gli aggiudicatari dovranno rimborsare all stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatoria entro il termine di 50 gg. dall'aggiudicazione. La liquidazione delle spese di cui sopra è fatta in base alle tariffe vigenti dal competente ufficio.

ART. 14 SUBAPPALTO DELL'IMPRESA

14.1. Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le parti del servizio, tra quelle indicate dall'art. 1 che, eventualmente, intenda subappaltare, così come previsto dall'art. 4, comma 4.2., punto A. 10. del presente capitolato. Il subappalto sarà comunque condizionato alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 118 del D.L.vo 163/06 e s.m.i.. Il subappalto e le cessioni effettuate in violazione di quanto sopra indicato fanno sorgere nella Civica Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

14.2. In ogni caso, il subappalto non potrà essere effettuato per una quota annua superiore al 30% del valore stimato pari a € 2.000.000,00, o, se inferiore, di tutte le prestazioni effettuate nell'anno precedente.

14.3. A norma dell'art 118, comma 6, del D.L.vo 163/06 l'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza normativa e del trattamento economico dei dipendenti, stabilito dai contratti in vigore, da parte dei subappaltatori. L'affidatario dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La Civica Amministrazione provvederà a corrispondere il pagamento direttamente al subappaltatore per le prestazioni da questi regolarmente effettuate e fatturate. Ai fini del pagamento l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, dovranno trasmettere alla Civica Amministrazione il documento unico di regolarità contributiva (DURC), comprensivo della verifica di congruità di cui all'art. 118 comma 6 bis del D.L.vo 163/06.

14.4. E' fatto, inoltre, divieto di subappaltare il servizio o parti dello stesso, a ditta che abbia partecipato, anche in A.T.I. o consorzio, alla gara, come diverso concorrente.

14.5. Il subappalto, ai sensi dell'art. 49, c. 10 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. d) del D. L.vo 6/2007, potrà essere effettuato a favore della ditta ausiliaria, in caso di avvalimento.

ART. 15 VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

15.1. In caso di vicende modificative ed estintive del rapporto contrattuale trovano applicazione gli artt. 116 e 140 del D.lgs n. 163/06.

15.2. La ditta aggiudicataria è impegnata all'assunzione di personale addetto al servizio impiegato della ditta a cui subentra secondo le modalità stabilite dall' art. 2112 cc. per il caso di trasferimento di azienda. A tal fine, prima dell'avvio dell'affidamento, verrà convocato un incontro fra nuova impresa aggiudicataria e il competente settore del Corpo di P.M. nel corso della quale verrà preso atto dell'accordo fra le parti in merito al passaggio della manodopera fra impresa cessante ed impresa subentrante e alla corretta applicazione di quanto previsto nel presente capitolato. Di detto incontro verrà redatto specifico verbale a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 16 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario dovrà eleggere domicilio in Torino. Competente il foro di Torino

ART. 17 CONTENZIOSO

17.1. In caso di controversia afferente l'applicazione del presente capitolato, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 239 del d.l.vo 163/2006 e s.m.i.

17.2. In tal caso, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento e il responsabile dell'esecuzione, esaminerà la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero potrà formulare una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso.

17.3. L'accordo transattivo sarà subordinato alla previa approvazione della Giunta Comunale.

17.4. Nel caso in cui il valore delle concessioni o rinunce sia superiore ad € 100.000,00, I.V.A. inclusa, il dirigente competente, provvederà ad acquisire il parere del Servizio Centrale Affari Legali, ai sensi dell'art. 239, c. 2, D.L.vo 163/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dr. Franco BERERA